



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. 1414

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 3 DIC 2013 N. 2082 e vi rimarrà per

10 giorni consecutivi fino al 13 DIC 2013

LI - 3 DIC 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 4^a

DETERMINAZIONE

n. 122 del 19/11/2013

OGGETTO: Proroga del contratto d'appalto del servizio d'igiene urbana e servizi.

In data **19/11/2013** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Aldo CAFORIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- la legge di stabilità 2013, approvata con la Legge 24/12/2012, n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;
- con legge 06/06/2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013, n. 35, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102, così come convertito dalla legge 28/10/2013, n. 124, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 30 settembre al 30 novembre 2013;
- l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso atto che:

- l'art. 31, comma 1, della L.R. 06/07/2011, n. 14 e l'art. 2 della L.R. 24/08/2012, n. 24 hanno previsto la costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti in numero di 06 coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia;
- l'art. 10 della L.R. 20/08/2012, n. 24, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 13/12/2012, n. 42, ha stabilito che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che detti enti siano costituiti in Unione di comuni, ovvero abbiano specificatamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- l'art. 14 - *Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto* - della citata L.R. n. 24/2012 stabilisce:
 - ✓ al comma 1, che gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto;
 - ✓ al comma 2, che la procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della medesima legge ed è avviata entro e non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'ARO; la Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - ✓ al comma 3, che nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio;
 - ✓ al comma 4, che i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, che l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi; di detto e-

vento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i Comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche; è assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile;
✓ al comma 5, che la gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate;

- l'art. 24 della citata L.R. n. 24/2012 ha stabilito che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 24/08/2012, data di pubblicazione della stessa sul BURP n. 123, è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto e che dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'art. 8, comma 6, della medesima legge, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- con deliberazione n. 2147 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha definito, per la provincia di Taranto, la perimetrazione di n. 05 ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) all'interno degli ATO inserendo il Comune di Castellaneta nell'ARO n. 3/TA, insieme ai Comuni di Ginosa, Massafra e Palagiano;
- con deliberazione n. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul BURP n.7 del 15/01/2013, la Giunta Regionale ha definito il modello organizzativo e di funzionamento degli ARO e dettato, tra l'altro, il termine entro cui gli enti locali dovevano costituirsi nelle forme previste dall'art. 10, comma 2, della L.R. n.24/2012;
- con deliberazione n. 194 dell'11/02/2013, pubblicata sul BURP n.39 del 13/03/2013, la Giunta Regionale ha adottato lo schema regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'8/03/2013, avente ad oggetto: *Associazione, mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. N. 267/2000 e in esecuzione dell'art. 10, c. 2 della L.R. 24/2012 tra i Comuni facenti capo all'Ambito di raccolta Ottimale (A.R.O.) Taranto/3- Approvazione schema di convenzione;*

Visti:

- la D.G.R. n. 957/2013 del 13/05/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14, c. 2, della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione degli ARO inadempienti, contenente la nomina dell'ing. Domenico Lovascio quale Commissario ad acta per l'ARO 3/TA;
- il decreto del Commissario ad acta, ARO 3/TA n. 2, in data 21/06/2013 recante la Costituzione dell'ARO 3/TA;
- la deliberazione dell'ARO 3/TA n. 1 dell'11/07/2013, avente ad oggetto: seduta di primo in-

sediamento: presa d'atto del decreto del Commissario ad acta n. 2 del 21/06/2013 e relativa convenzione;

- la deliberazione dell'ARO 3/TA n. 2 dell'11/07/2013, avente ad oggetto: Costituzione Ufficio comune di ARO e dotazione strumentale;

Visto il contratto rep. n. 1888/2004 in data 25/11/2004 con cui è stato affidato alla Società coop. a r.l. "Avvenire" l'appalto dei servizi di igiene urbana e complementari;

Rilevato che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del predetto contratto, la durata dell'appalto è stata fissata *«in anni 9 (nove) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di effettiva consegna del servizio, giusta nota prot. n. 26733 del 4 novembre 2004 del Responsabile dell'U.T.C. richiamata nel precitato verbale di constatazione dei mezzi del 18/11/2004»*;

Rilevato altresì che con le prescrizioni introdotte dall'art. 4 del capitolato speciale è stato previsto che *«l'appalto avrà la durata di anni nove, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto o dalla data di inizio del servizio ai sensi dell'art. 5 (inizio del servizio), qualora la consegna avvenga anticipatamente sotto riserva di legge su disposizione del Dirigente del Settore»*;

Vista la deliberazione n. 154 del 5 novembre 2013 con cui la Giunta comunale ha emanato apposito atto di indirizzo politico-amministrativo al Funzionario responsabile della IV^a Area per avvalersi della facoltà, contemplata dall'art. 28 del *«capitolato speciale d'appalto per l'affidamento mediante appalto concorso dei servizi di igiene urbana e complementari»*, di prorogare la durata del predetto servizio agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere;

Vista la nota prot. n. 26709 del 6 novembre 2013 con cui, in conformità con quanto previsto dalla Giunta comunale, si è proceduto ad informare l'ARO della necessità di addivenire alla proroga della durata del servizio.

Vista la nota prot. n. 27562 del 14 novembre 2013 con cui, in conformità con quanto previsto dalla Giunta comunale, si è proceduto ad informare l'ATO - Provincia di Taranto TA - Ciclo Rifiuto in Ambito Territoriale ottimale e la Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, tutela e la sicurezza e attuazione OO.PP., Servizio Ciclo Rifiuti, della necessità di addivenire alla proroga della durata del servizio.

Ritenuto di dover dare attuazione al predetto atto di indirizzo, provvedendo alla proroga, agli stessi patti e condizioni, del contratto di appalto di cui al rep. n. 1888/2004 sottoscritto tra le parti in data 25/11/2004, per la durata di un anno e, quindi, stabilendo che il predetto contratto abbia durata fino al 24 novembre 2014, con la facoltà del Comune di risolvere di diritto lo stesso nel caso in cui, prima della predetta scadenza, intervenga l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/08/2012, n. 24;

Ritenuto altresì di dover approvare l'allegato schema di atto integrativo del contratto;

Visti:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., recante il "Testo Unico dell'Ambiente" e, in particolare, l'art. 191 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e l'art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;
- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLANETA

Repertorio n.

Provincia di Taranto

**ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI**

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di novembre, alle ore, negli Uffici della Segreteria Generale del Comune di Castellaneta;

avanti a me _____, Segretario Generale, autorizzato per legge a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti:

- da una parte l'arch., nato a (....), il, Direttore dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Castellaneta, domiciliato per la funzione presso la sede comunale in, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. _____, giusta decreto sindacale
- dall'altra parte il sig., nato a (....), il, che nel presente atto interviene nel proprio interesse nella qualità di rappresentante legale della, con sede legale a in, iscritta alla CCIAA di al n., numero di partita I.V.A.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale rogante sono personalmente certo, espressamente dichiarano di rinunciare con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e di comune accordo premettono:

- che con contratto rep. n. 1888/2004 sottoscritto il 25 novembre 2004 si è proceduto all'affidamento del servizio di igiene urbana e dei servizi complementari come meglio specificati nell'art. 2 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto stesso;
- che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del predetto contratto e nell'art. 4 del capitolato speciale, la durata dell'appalto è stata fissata in nove anni;
- che con deliberazione n. 154 del 05 novembre 2013 la Giunta comunale ha stabilito, sulla base di presupposti di fatto e di diritto e con motivazioni tutti riportati in premessa del medesimo deliberato, di formulare al Direttore dell'Area Urbanistica apposito atto di indirizzo politico-amministrativo diretto ad avvalersi della facoltà, contemplata dall'art. 28 del capitolato, di proroga della durata del servizio in argomento agli

stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere, precisando che la proroga non potrà essere di durata superiore ad un anno e che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24, intervenga prima della nuova scadenza del 24 novembre 2014;

- che, al fine di dare attuazione al predetto atto d'indirizzo, con determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la proroga della durata del servizio in argomento fino al 24 novembre 2014, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto in essere, di cui al rep. N. 1888/2004; con la predetta determinazione direttoriale è stato disposto altresì che il contratto aggiuntivo di proroga si intenderà comunque risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza del 24 novembre 2014 e, per l'effetto, è stato approvato lo schema del presente contratto integrativo.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo.

Art. 2

A modifica di quanto previsto dall'art. 3 del contratto principale rep. n. 1888/2004 sottoscritto il 25 novembre 2004 la durata dell'appalto deve intendersi prorogata, agli stessi patti e condizioni contemplati dal contratto e dal relativo capitolato speciale d'appalto, di un anno a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso; quindi la scadenza del contratto è fissata al 24 novembre 2014.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24, intervenga prima della nuova scadenza del 24 novembre 2014, senza che la risoluzione anticipata comporti il diritto a indennità e/o risarcimenti di sorta.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di 02 pagine dattiloscritte per intero da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, viene firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante.

- la L.R. 31/12/2009, n.36, recante "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- l'art. 31 della L.R. 06/07/2011, n.14, recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011";
- la L.R. 20/08/2012, n. 24 e s.m.i., recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali";
- le Delibere di Giunta Regionale n. 2147 del 23/10/2012, n. 2877 del 20/12/2012 e n. 194 dell'11/02/2013 di adozione dello schema Regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Visto il D.Lgs. n. 267/000 e s.m.i. ed in particolare:

- gli artt. 107-109 che assegnano ai responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell'Area IV^ n°56 del 01/07/2013;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del «capitolato speciale d'appalto per l'affidamento mediante appalto concorso dei servizi di igiene urbana e complementari», la proroga per la durata di un anno del contratto stipulato in data 25 novembre 2004 con la Società coop. a r.l. "Avvenire";
- 2) di stabilire che la proroga del contratto in esame abbia una durata fino al 24 novembre 2014;
- 3) di precisare che, per effetto della proroga, il rapporto contrattuale continua ad essere assoggettato agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto di appalto di cui al rep. n. 1888/2004 sottoscritto tra le parti in data 25/11/2004;
- 4) di stabilire che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/08/2012, n. 24 intervenga prima della suddetta scadenza del 21 novembre 2014;
- 5) di approvare l'allegato schema di atto integrativo del contratto;
- 6) di imputare la somma di € 230.000,00, relativa all'anno 2013, al cap. di spesa n.1090503/7, del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, esercizio provvisorio;
- 7) di dare atto che la somma di € 1.800.000,00, relativa all'anno 2014, trova copertura finanziaria all'apposito intervento di spesa del bilancio pluriennale 2012/2014, nonché nello schema di bilancio pluriennale 2013/2015 approvato dalla Giunta comunale e in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'Area Contabile per la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'ARO n. 3/TA, unitamente all'atto integrativo del contratto, una volta che lo stesso sia stato sottoscritto dalle parti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Aldo Caforio

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

03 DIC. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Galasso

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li

03 DIC. 2013

IL Capo Area/resp. proc.